



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA
- SEZIONE CIVILE -

in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Gabriella Citro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al n. 1304 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente

TRA

Parte_1 C.F. *C.F._1*, rappresentato e difeso dall'avv. *[redacted]* presso il cui studio in Alessandria, corso *[redacted]* elegge domicilio, giusta procura in atti

ATTORE

E

Controparte_1, C.F. *C.F._2*, rappresentato e difeso dall'avv. *[redacted]* presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Borgomanero, via *[redacted]* giusta procura in atti

CONVENUTO

Oggetto: responsabilità professionale;

Conclusioni: come da verbale in atti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Novara, *Controparte_1*, al fine di accertarne la responsabilità professionale per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale e

conseguentemente sentir condannare lo stesso al pagamento della somma di € 123.687,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

A sostegno della domanda ha esposto:

- di aver conferito, dal 2015 e fino al 2019, al p.a. *Controparte_1* l'incarico di consulenza fiscale e contabile;
- che, in particolare, volendo effettuare un investimento agricolo con i connessi vantaggi fiscali attesi, fu consigliato da più persone di rivolgersi a *Controparte_1*, operante anche come CAA (Centro Assistenza Agricola);
- che il 25.02.2015 stipulò, presso lo Studio del Notaio Dott. *Persona_1* di Borgomanero, consigliato ed assistito dal *CP_1*, un compromesso di acquisto - registrato poi in data 4.03.2015 - per rilevare immobili e terreni in Comune di Casale Monferrato, siti in Strada San Giorgio Miglietta 10;
- che in forza del compromesso richiese al Comune di Casale Monferrato gli opportuni permessi edilizi ed iniziò la ristrutturazione della parte abitativa della cascina acquistata;
- che l'Agenzia delle Entrate per l'anno 2015 riconobbe al Foglio *Pt_1* gli sgravi fiscali per la ristrutturazione edilizia;
- che, sempre con assistenza fiscale del *CP_1*, il *Parte_1* ed altri Soci costituirono la *Parte_2* la quale acquistò, mediante stipula del contratto definitivo di compravendita, gli immobili ed i terreni del precedente preliminare stipulato dal *Parte_1*
- che l'intera procedura fu consigliata ed assistita in tutte le sue fasi dal *CP_1*, il quale consigliò all'odierno attore di stipulare con la società proprietaria un contratto di comodato gratuito, al fine di consentire allo stesso di continuare a ristrutturarla a proprie spese e fruire degli sgravi fiscali;
- che il comodato venne stipulato in data 12.4.2016, ma, nonostante l'interlocuzione in tal senso da parte dell'attore, il *CP_1* mai evidenziò la necessità di dover registrare il comodato per poter beneficiare degli sgravi e rimborsi fiscali maturabili per opere di ristrutturazione;
- che il *CP_1* predispose le pratiche fiscali dell'attore per i rimborsi per gli anni di imposta 2016 e 2017, comprensivi di una quota parte per intervento di risparmio energetico nell'abitazione di Nibbiola (NO) e una consistente somma a titolo di rimborso per interventi di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico riferibile all'immobile di Casale Monferrato;

- che l’Agenzia delle Entrate di Novara, con comunicazione prot. n. 42380/2019, eccepì la non correttezza dell’operato assunto nella richiesta del rimborso 2017 per assenza della registrazione del contratto di comodato d’uso – come da circolare n. 7/E del 27.04.2018 – e riconobbe solo la somma minimale di euro 8.366, contro una richiesta di rimborso di 20.683 euro, quindi con un mancato rimborso annuale di 12.290;
- che non avrebbero dunque fondamento i rimborsi attesi dall’attore, per un totale orientativo
- di euro 110.606 per gli anni dal 2017 al 2026;
- che in data 18.09.2019 ricevette una RAR dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Novara, con cui si procedeva al recupero delle detrazioni per ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, usufruite indebitamente nell’anno 2016 per spese su immobile sito in Casale Monferrato, pari a 10.292 euro, più una sanzione ridotta di 2.058,40 euro e 731,30 euro di interessi per un totale di 13.081,70 euro;
- che per i redditi del 2018 il **CP_I** presentò la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche deducendo la somma di euro 5.011 per le spese di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico dell’immobile di Casale Monferrato, non ammesse dall’Agenzia delle Entrate, per cui richiese un credito di imposta di 7.675 euro,
- di aver contestato da subito e in plurime occasioni tale inadempimento al **CP_I**, chiedendo il risarcimento dei danni subiti;
- che il **CP_I** si era altresì sottratto ad una diretta partecipazione ed assistenza nel superare il conflitto con gli uffici originato dalla propria negligenza;
- che l’odierno convenuto non aveva inteso, infine, partecipare al procedimento di mediazione, con la conseguente necessità di agire giudiziariamente per il risarcimento dei danni subiti.

Parte convenuta inizialmente non si è costituita in giudizio, per cui all’udienza del 15.3.2021 ne è stata dichiarata la contumacia.

Concessi i termini *ex art.* 183, sesto comma, c.p.c., con la prima memoria l’attore ha dedotto che, nel mese di dicembre 2020, il **CP_I** aveva presentato una dichiarazione integrativa di rettifica 2019, per i redditi del 2018, indicando un credito di imposta di 1.931 euro, contro la prima indicazione di euro 7.675.

All’udienza del 6.10.2022 è stata espletata la prova testimoniale, mentre il convenuto contumace non si è presentato a rendere l’interrogatorio formale deferitogli.

Con comparsa del 28.11.2022 si è costituito **Controparte_I**, per cui all’udienza del 29.11.2022, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, è stata revocata la declaratoria di contumacia.

All'udienza del 26.10.2023 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.

La domanda risulta fondata e deve essere accolta per i motivi e nei limiti di seguito esposti.

L'attività del dottore commercialista (e dell'esperto contabile, consulente fiscale) rientra nell'alveo tipologico del contratto d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2222 -2229 c.c. e, come tale, comporta, in caso di inadempimento, la responsabilità contrattuale tipica del professionista intellettuale.

Da ciò consegue che, in virtù dei noti principi in tema di riparto dell'onere della prova, all'attore spetta provare la fonte dell'obbligazione negoziale (l'esistenza e l'efficacia del contratto), potendosi invece limitare a dedurre l'altrui inadempimento, essendo onere del convenuto dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (cfr. Cassazione 11213/2017; Cass. Sez. Unite n. 13522/2001).

Quanto al dovere di diligenza che il professionista deve porre in essere, vale ricordare che esso è ricostruito in relazione all'art. 1176 comma 2 c.c. (cfr. Cass. Sez. 3, n. 13007 del 23/06/2016). È, infatti, principio acquisito che il professionista debba considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell'Erario (cfr. anche Cassazione civile sez. III, 27/05/2019, n.14387, secondo cui *“Il commercialista al quale sia affidato un incarico di consulenza ha l'obbligo, quale che sia l'oggetto specifico della prestazione, di prospettare al cliente sia le soluzioni praticabili, che quelle non praticabili, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse”*).

In particolare, la responsabilità del professionista è disciplinata dai principi comuni sulla responsabilità contrattuale e *può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi, che vanno dalla semplice colpa lieve al dolo. A meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve* (Tribunale Nola sez. I, 27/09/2023, n. 2470; cfr. anche Tribunale Milano sez. I, 12/05/2023, n.3868, secondo cui *“Il commercialista e l'avvocato sono tenuti ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di*

prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà”).

A ciò si aggiunga che il consulente ha l'obbligo - a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c. - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente (Cassazione civile sez. III, 23/06/2016, n.13007).

Parte attrice deve poi dare prova, oltre che della sussistenza del mandato professionale, del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al detto negligente comportamento, come affermato dalla Corte di legittimità (tra le altre, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 26/04/2010, in base alla quale la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente).

In particolare, nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è certamente rappresentato dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione per effetto dell'errore commesso dal commercialista (sanzioni, interessi e spese) (Trib. Milano sez. I, 02/03/2018, n. 2475).

Tanto premesso in ordine ai principi regolatori della materia, nel caso di specie l'attore, in forza delle allegazioni documentali effettuate, ha provato l'esistenza del contratto di assistenza professionale, non contestato dalla controparte, avente ad oggetto tutti gli adempimenti conseguenti all'affidamento della gestione fiscale dell'attore, curando per diversi anni gli adempimenti fiscali e tributari.

In particolare, è incontestato tra le parti che il **CP_I** abbia assistito l'attore nel corso di tutto l'iter relativo al riconoscimento delle agevolazioni fiscali per il compendio immobiliare di Casale Monferrato. Risulta documentalmente che il **CP_I** abbia consigliato all'attore di procedere con la sottoscrizione di un contratto di comodato per consentire il recupero degli interventi edilizi, predisponendo anche la relativa bozza (doc. 8 prod. attorea).

Quanto all'inadempimento, parte attrice ha dedotto che il **CP_I** non avrebbe operato con la dovuta diligenza e professionalità in quanto, nonostante le ripetute domande di verifica in tal senso da parte del **Parte_I** avrebbe ritenuto non necessaria la registrazione del contratto di

comodato gratuito per poter beneficiare degli sgravi e rimborsi fiscali maturabili per opere di ristrutturazione.

Che l'attore abbia espressamente domandato al proprio consulente come procedere in punto di registrazione del contratto è provato dalla *e-mail* del 4.6.2016 (doc. 10 prod. attorea).

La convinzione in ordine alla non necessità della registrazione del comodato per tali operazioni è stata riaffermata dalla difesa di parte convenuta sia in sede di comparsa di costituzione sia in sede di comparsa conclusionale.

Anche il teste *Tes_1* escusso all'udienza del 6 ottobre 2022, ha dichiarato: *“il CP_1 aveva escluso l'obbligo di registrazione (...) così ci aveva detto nei vari incontri e anche per email; (...) ricordo che disse questa frase nel corso di una telefonata che si svolse tra Parte_1 e CP_1. Io ero lì nella stanza e Parte_1 aveva il vivavoce attivo per farmi sentire. Il CP_1 era sicuro della non obbligatorietà della registrazione al punto da dire che avrebbe difeso questa tesi fino in Cassazione”*.

Occorre altresì evidenziare che il *CP_1*, convenuto inizialmente contumace, pur essendo stato ritualmente avvisato dell'incombente, non si è presentato a rendere l'interrogatorio deferito dall'attore.

Ebbene, in caso di mancata risposta all'interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. – come applicazione specifica della regola di cui all'art. 116, 2° comma, c.p.c. – prevede che il giudice *“valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”*. L'ingiustificata mancata risposta costituisce, dunque, una circostanza che, valutata nel generale quadro degli elementi acquisiti in causa, consente di fondare il convincimento di questo giudice in ordine ai fatti dedotti nell'interrogatorio stesso. Sul punto va ricordato che *“l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. (...) va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre argomenti di convincimento in tal senso non solo dalla concordante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario”* (cfr. Cass. 1812/96; Cass. 9839/96; Cass. 1221/03; Cass. 3258/07; Cass. 6697/09; Cass. 28293/09).

Ciò posto, la tesi della esclusione della necessità di registrazione del contratto di comodato è contraddetta dal contenuto della circolare dell'Agenzia Entrate del 7/7/2015, che al punto 15 prevede: *“per quanto riguarda la registrazione, se i lavori sono effettuati dal conduttore o comodatario, nel modello devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato. Pertanto il Controparte_2 è tenuto al controllo del contratto e della relativa registrazione”*.

Dello stesso tenore è anche la circolare ministeriale n. 7 del 27 aprile 2018, secondo cui: *“La detrazione spetta ai detentori dell’immobile a condizione che (...) la detenzione dell’immobile (...) risulti da atto (contratto di locazione o di comodato) regolarmente registrato. (...) al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza, al momento dell’inizio dei lavori, di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato preclude il diritto alla detrazione, anche se si provvede alla successiva registrazione”*.

Tale ultima circolare è stata citata dall’Agenzia delle Entrate nella comunicazione prot. n. 42380/2019, con la quale si affermava che l’Ufficio aveva rideterminato il rimborso spettante disconoscendo *“tutte le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per risparmio energetico riferibili all’immobile di Casale Monferrato”* in quanto era stato prodotto *“il contratto sottoscritto in data 12.04.2016 ma non registrato con cui la società agricola ha concesso in comodato gratuito gli immobili in questione al signor Parte_1”* (doc. 16 prod. attorea).

Sussistono, quindi, tutti gli elementi per affermare che la parte convenuta sia stata inadempiente ai propri obblighi professionali, non avendo informato il cliente della necessità di registrare il contratto per poter continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Deve ritenersi che l’evento pregiudizievole lamentato dal cliente, consistente nel mancato riconoscimento delle agevolazioni fiscali e nella correlata irrogazione di sanzioni, sia riconducibile alla suddetta condotta del professionista.

D’altronde l’attore ha affermato di aver beneficiato del rimborso per l’anno 2015 (antecedente all’acquisto dell’immobile da parte della società e alla sottoscrizione del contratto di comodato) e la circostanza non è stata contestata dal convenuto, costituitosi in giudizio, sia pur tardivamente.

Del tutto destituita di fondamento - oltre che apparentemente scollegata dal *thema decidendum* - è l’ulteriore deduzione di parte convenuta, secondo cui *“il finanziamento”* non sarebbe stato concesso perché *“la Parte_2 è una società agricola che di fatto non coltiva e non ha mai coltivato alcunchè”*, sicchè *“la mancata coltivazione dei terreni ha pregiudicato le domanda di PSR”*.

Come sopra osservato, infatti, l’Agenzia delle Entrate, con la comunicazione prot. n. 42380/2019, ha espressamente evidenziato che le detrazioni non potevano essere riconosciute a causa della mancata registrazione del contratto di comodato d’uso gratuito, senza fare alcun cenno ad ipotetiche - non provate - problematiche legate alla mancata coltivazione dei fondi. Non si comprende, peraltro, a quale *“finanziamento”* faccia riferimento il convenuto, né il motivo per cui le agevolazioni fiscali relative ad interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico in favore dell’attore dovrebbero dipendere dalla coltivazione dei fondi ad opera della società. Né il convenuto si è premurato di richiamare, a sostegno dei propri assunti difensivi, eventuale normativa di settore che preveda tali requisiti.

Deve pertanto ritenersi che, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente avrebbe potuto conseguire un risultato per sé più favorevole, rappresentato dal riconoscimento delle suddette agevolazioni fiscali.

In ordine alla quantificazione del danno, è documentalmente provato che l'Agenzia delle Entrate ha provveduto al recupero delle detrazioni per ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, usufruite indebitamente nell'anno 2016 per l'immobile sito in Casale Monferrato, indicando in € 10.292 la maggiore imposta da versare, cui si aggiunge una sanzione ridotta di € 2.058,40 e € 731,30 di interessi, per un totale di 13.081,70 euro (doc. 19).

Per l'anno 2017, con la comunicazione sopra richiamata, l'Agenzia delle Entrate non ha riconosciuto *“tutte le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per risparmio energetico riferibili all'immobile di Casale Monferrato”*, che sembrerebbero essere state quantificate in € 11.797,00 (€ 20.683,00 - € 8.366,00 - € 550,00).

È noto che la normativa sulle agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio prevede una detrazione Irpef pari al 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati), con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell'anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Dalla documentazione esaminata (doc. 12, 16, 19, 24, 31) si evince una divergenza tra gli importi non riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate a titolo di detrazioni.

Atteso che la detrazione è ripartita in quote di pari importo, sarebbe stato onere di parte attrice allegare specificamente le ristrutturazioni svolte e le motivazioni del differente conteggio negli anni di riferimento, fornendo documentazione utile a consentire la verifica in ordine alla debenza di maggiori importi.

In mancanza di ulteriori elementi a supporto probatorio, l'importo delle detrazioni, per gli anni successivi al 2017, non può che essere riconosciuto nella minor somma di € 10.292,00, come quantificata dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2016.

Tale importo può essere riconosciuto solo sino all'anno 2023 (per un totale di € 61.752,00), posto che per gli anni successivi (2024, 2025, 2026) si tratta di un credito futuro e incerto, non essendo possibile prevedere in anticipo la spettanza di tali somme, legate all'Irpef dovuta per le singole annualità e dunque alla vita dell'attore.

Ed infatti, sebbene sia previsto che, in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione delle rate residue della detrazione spettante per gli interventi di recupero si trasmetta per intero all'erede, è altresì da precisare che ciò vale solo per l'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. In particolare, la detrazione non si trasferisce agli eredi del comodatario, in quanto gli stessi non subentrano nel contratto.

Ne consegue che Controparte_1 deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di € 86.630,70 (€ 13.081,70 + € 11.797,00 + € 61.752,00).

Agli importi in linea capitale, vanno aggiunti interessi e rivalutazione monetaria, per il principio di risarcimento integrale del danno, calcolati secondo i dettami di cui alla nota sentenza Cass. Civ., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712. In particolare, la rivalutazione e gli interessi sulla somma via via rivalutata anno per anno vanno calcolati a decorrere dalla data delle singole dichiarazioni dei redditi, trattandosi di detrazione ripartita in quote annuali. Su tali importi decorrono gli interessi in misura legale dalla data della presente sentenza fino al saldo.

Infine, parte attrice ha allegato di aver esperito il tentativo di mediazione volontaria senza trovare disponibilità da parte del convenuto, il quale ha rifiutato di prenderne parte, e ha pertanto richiesto la condanna al risarcimento del maggior danno pari alle spese sostenute per la procedura conciliativa.

La domanda non può essere accolta. Non rientrando la controversia odierna fra quelle per cui l'art. 5 d.lgs. 28/2010 prescrive il tentativo di mediazione come condizione di procedibilità, si tratta di spese non necessarie che la parte ha liberamente scelto di sostenere.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla scorta della nota spese depositata da parte attrice, corrispondente ai parametri di cui al D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività in concreto svolta.

Parte convenuta, inoltre, va condannata *ex art. 96 c.p.c.*

La manifesta infondatezza delle difese svolte, per quanto sopra descritto, costituisce elemento rilevatore in sé del carattere manifestamente pretestuoso della resistenza in giudizio, la quale risulta sorretta, pertanto, quanto meno da colpa grave.

Un tale contegno sostanziale e processuale rappresenta un evidente abuso dello strumento processuale che va sanzionato ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..

Invero, la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, *“sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda. Sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la*

manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione.” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 03/05/2022, n. 13859).

Ai fini della liquidazione della responsabilità aggravata, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570).

Valutando questi elementi nel caso di specie, la condanna *ex art. 96*, comma 3, c.p.c. può essere quantificata nella misura pari alla metà di quella espressa ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) condanna *Controparte_1* al pagamento, in favore di *Parte_1* della somma di € 86.630,70, oltre interessi legali calcolati come in parte motiva e sino al soddisfo;
- 2) condanna *Controparte_1* al pagamento, in favore di *Parte_1* delle spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per compensi ed € 759,00 per spese, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
- 3) condanna *Controparte_1* al pagamento, in favore di *Parte_1* dell'ulteriore importo di € 3.808,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..

Così deciso in Novara, in data 1.7.2024

Il Giudice
dott.ssa Gabriella Citro